

NEL CASO DI IMPORTI DA RATEIZZARE NON SUPERIORI A € 60.000

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

di trovarsi in stato di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere a quanto dovuto (*indicare il valore del ISEE oppure la propria situazione lavorativa, la condizione familiare o altri elementi in grado di comprovare la predetta condizione*)

di non avere morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni e di non essere decaduto da precedenti rateizzazioni

NEL CASO DI IMPORTI DA RATEIZZARE SUPERIORI A € 60.000

A tal fine

DICHIARA

di trovarsi in stato di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere

di non avere morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni e di non essere decaduto da precedenti rateizzazioni

Allega la seguente documentazione comprovante lo stato di temporanea ed obiettiva difficoltà ad adempiere:

PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare

IMPRENDITORI E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Documenti di bilancio comprovanti la situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa (documentazione richiesta da Agenzia delle entrate riscossione per il rilascio di provvedimenti di rateizzazione eccedenti l'importo dallo stesso stabiliti, ad esempio il bilancio o gli indicatori previsti dal medesimo Agente).

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Otranto , _____

Si riporta integralmente stralcio del vigente Regolamento Generale delle Entrate, riguardante la rateizzazione.

... omissis

Art. 34: Rateazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
 - c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - da euro 20.000,01 a 60.000: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo.
 - da euro 60.000,01: fino a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo
 - d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72.rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 60.000. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)
 - f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
 - g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza utile per il versamento.